

131 Deposito delle somme riscosse - Dlgs 14/2019 -Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 131 Deposito delle somme riscosse - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 131 Deposito delle somme riscosse

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.

3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purchè sia garantita l'integrità del capitale.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

131 Deposito delle somme riscosse - Dlgs 14/2019 -Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 472, lettere a) e b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) nel primo comma, le parole da: «Su» fino a: «capitale» sono soppresse;
2. b) nel terzo comma, dopo la parola: «delegato» sono aggiunte le seguenti: «e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA»".

Documenti collegati:

[131 Deposito delle somme riscosse - Dlgs 14/2019 -Art. 34 \(Deposito delle somme riscosse\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 131 Deposito delle somme riscosse - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red Art. 131 Deposito delle somme riscosse 1

fine

131 Deposito delle somme riscosse - Dlgs 14/2019 -Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello